



STRUTTURA PROPONENTE	<i>Direzione Regionale:</i> AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE, CACCIA E PESCA <i>Area:</i> PROGR. COMUNITARIA, MONITORAGGIO E SVIL. RURALE		
Prot. n. _____ del _____			
OGGETTO: Schema di deliberazione concernente:			
Reg.(CE) n. 1305/2013. Programma di Sviluppo Rurale (PSR) del Lazio per il periodo 2014-2020. Recepimento del D.M. 25 gennaio 2017, n. 2490, relativo alla "Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale". Disposizioni regionali di attuazione per le misure "a investimento".			
ASSESSORATO PROPONENTE	AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA		
DI CONCERTO	_____		
ALL'ESAME PREVENTIVO COMM.NE CONS.RE <input type="checkbox"/>			
COMMISSIONE CONSILIARE:		VISTO PER COPERTURA FINANZIARIA: <input type="checkbox"/>	
Data dell' esame:		IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO, DEMANIO E PATRIMONIO	
con osservazioni <input type="checkbox"/>		senza osservazioni <input type="checkbox"/>	
SEGRETERIA DELLA GIUNTA		Data di ricezione: 20/03/2017 prot. 142	
ISTRUTTORIA: _____ _____ _____ _____			
_____ IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO		_____ IL DIRIGENTE COMPETENTE	

OGGETTO: Reg.(CE) n. 1305/2013. Programma di Sviluppo Rurale (PSR) del Lazio per il periodo 2014-2020. Recepimento del D.M. 25 gennaio 2017, n. 2490, relativo alla *“Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale”*. Disposizioni regionali di attuazione per le misure “a investimento”.

LA GIUNTA REGIONALE

SU PROPOSTA dell'Assessore all'Agricoltura, Caccia e Pesca;

VISTO la Statuto della Regione Lazio;

VISTO il Regolamento Regionale 6 settembre 2002, n.1 e successive modifiche e integrazioni denominato “Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta Regionale”;

VISTI:

- il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
- il Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio;
- il Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008;
- il Regolamento delegato (UE) n. 640/2014 della Commissione che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità;
- il Regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 della Commissione recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);

- il Regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità;
- il Decreto 25 gennaio 2017 n. 2490 del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, che reca la "*Disciplina del regime di condizionalità, ai sensi del regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale*";
- la Decisione della Commissione Europea n. C(2015)8079 del 17 novembre 2015 con la quale è stato approvato il Programma di Sviluppo Rurale del Lazio per il periodo 2014/2020;
- la Deliberazione 5 aprile 2016, n. 147 con la quale è stato approvato il documento "*Linee di indirizzo per la gestione del Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 e disposizioni attuative generali*";
- la Determinazione n. G03831 del 15/04/2016, con la quale è stato approvato il documento "Spese ammissibili al finanziamento del Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020";
- l'Atto di Organizzazione n. G11470 del 10/10/2016, con la quale è stato conferito l'incarico di Responsabile di Misura/Sotto-misura/Tipologia di operazione;

RICHIAMATO, in particolare, l'articolo 35 del citato Reg. (UE) n. 640/2014, che ne dispone l'applicazione per le misure di sostegno allo sviluppo rurale, con riferimento specifico ai casi di inadempienza dei criteri di ammissibilità diversi dalla dimensione della superficie o dal numero di animali, a impegni o altri obblighi;

CONSIDERATO che l'articolo 20 del citato Decreto Ministeriale (D.M.) n. 2490/2017, relativamente alle misure connesse agli investimenti, prevede che:

1. Fatta salva l'applicazione dell'articolo 63 del regolamento (UE) n. 809/14, in caso di mancato rispetto degli impegni ai quali è subordinata la concessione dell'aiuto per le misure non connesse alla superficie o agli animali, nell'ambito dello sviluppo rurale, si applica per ogni infrazione relativa ad un impegno od a gruppi di impegni, una riduzione o l'esclusione dell'importo complessivo ammesso, erogato o da erogare, delle domande di pagamento, per la tipologia di operazione o di intervento a cui si riferiscono gli impegni violati.
2. La percentuale della riduzione è determinata in base alla gravità, entità, durata e ripetizione di ciascuna infrazione relativa ad impegni od a gruppi di impegni, secondo le modalità di cui all'Allegato 6 allo stesso D.M.
3. Un'inadempienza si definisce grave quando risulta ripetuta con livelli massimi di gravità, entità e durata. La ripetizione di un'inadempienza ricorre quando sono state accertate inadempienze analoghe negli ultimi quattro anni o durante l'intero periodo di programmazione 2014-2020 per lo stesso beneficiario e la

stessa misura o tipologia di operazione o, riguardo al periodo di programmazione 2007-2013, per una misura analoga. La ripetizione si determina a partire dall'anno dell'accertamento. Qualora sia accertata un'inadempienza grave, relativa ad impegni od a gruppi di impegni, il sostegno è rifiutato o recuperato integralmente. Il beneficiario è altresì escluso dalla stessa misura o tipologia di operazione per l'anno civile dell'accertamento e per l'anno civile successivo.

Le conseguenze sopradette ricorrono anche nei casi previsti dai documenti di programmazione approvati dalla Commissione Europea e dalle relative disposizioni attuative, nonché qualora si accerti che il beneficiario ha presentato prove false per ricevere il sostegno oppure ha omesso per negligenza di fornire le necessarie informazioni.

CONSIDERATO, altresì, che l'articolo 24 del medesimo D.M. n. 2490/2017 stabilisce, tra l'altro, che:

1. Ove non abbiano già adempiuto, al momento dell'emanazione delle specifiche disposizioni attuative, le Regioni e Province Autonome ovvero le Autorità di gestione dei programmi cofinanziati dal FEASR, sentito l'Organismo Pagatore competente, individuano con propri provvedimenti:
 - a) le fattispecie di violazioni di impegni riferiti alle operazioni e alle misure/sotto-misure;
 - b) i livelli della gravità, entità e durata di ciascuna violazione;
 - c) ulteriori fattispecie di infrazioni che costituiscono violazioni gravi;
 - d) eventuali violazioni di impegni specifici per tipologia di operazione che comportano l'esclusione o il recupero dal sostegno previsto dall'operazione stessa.
2. Le autorità di gestione dei programmi di sviluppo rurale, sentito l'organismo pagatore competente, garantiscono che gli impegni previsti dai programmi ed i relativi livelli di gravità, entità e durata di ciascuna violazione, siano verificabili e controllabili in coerenza con quanto previsto dall'art. 62 del regolamento (UE) n. 1305/2013.
3. In caso di mancata o incompleta attuazione di quanto stabilito al comma 1 che abbia dato luogo a regolazioni finanziarie operate dalla Commissione Europea a carico dell'Italia, a valere sulle risorse del FEAGA e/o del FEASR, si applica [l'articolo 43 della legge 24 dicembre 2012, n. 234.](#)

RITENUTO pertanto necessario emanare le disposizioni per recepire e dare attuazione, a livello regionale, alle disposizioni contenute nel sopra richiamato D.M. 2490/2017;

CONSIDERATO inoltre che il recepimento del D.M. 2490/2017 costituisce un elemento fondamentale ed imprescindibile ai fini dello svolgimento dei controlli amministrativi ed in loco previsti dal quadro comunitario di riferimento per lo sviluppo rurale, la cui mancata o irregolare attuazione non consente l'erogazione dei pagamenti a favore delle ditte beneficiarie;

RITENUTO opportuno procedere, con il presente atto, alla emanazione delle disposizioni per recepire e dare attuazione al D.M. n. 2490/2017 limitatamente alle misure "a investimento" del PSR 2014-2020 così come individuate all'art. 2, comma

1, delle “Linee di indirizzo per la gestione del Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 e disposizioni attuative generali” approvate con DGR n. 147/2016, rimandando a un separato atto di Giunta la disciplina delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari delle misure “a superficie”;

VISTO il documento dal titolo “Reg.(CE) n. 1305/2013. Programma di Sviluppo Rurale (PSR) del Lazio per il periodo 2014-2020. Disposizioni regionali di applicazione delle riduzioni ed esclusioni del sostegno per inadempienze dei beneficiari nell’ambito delle misure “a investimento””, riportato in allegato (**Allegato 1**) alla presente deliberazione di cui costituisce parte integrante e sostanziale;

DATO ATTO che nell’**Allegato 1** si provvede in primo luogo a stabilire i principi generali per l’applicazione delle riduzioni/esclusioni nei casi di inadempienza, ad individuare poi le sanzioni per il mancato rispetto di obblighi di natura generale derivanti dalla normativa comunitaria e di taluni impegni comuni a tutte le misure e, infine, a riportare le modalità di calcolo delle riduzioni per il mancato rispetto degli impegni o altri obblighi specifici per tipologia di operazione;

RITENUTO di approvare il documento dal titolo “Reg.(CE) n. 1305/2013. Programma di Sviluppo Rurale (PSR) del Lazio per il periodo 2014-2020. Disposizioni regionali di applicazione delle riduzioni ed esclusioni del sostegno per inadempienze dei beneficiari nell’ambito delle misure “a investimento””, riportato in allegato (**Allegato 1**) alla presente deliberazione di cui costituisce parte integrante e sostanziale;

RITENUTO di rimandare a successivi atti, da adottare dal Direttore regionale competente su proposta del Responsabile regionale di misura/sottomisura/tipologia di operazione, l’individuazione delle sanzioni da applicare a seguito di inadempienze di impegni specifici delle tipologie di operazione di pertinenza, in coerenza con i principi generali e le indicazioni riportate nel richiamato Allegato 1 alla presente deliberazione;

RITENUTO, infine, di stabilire che eventuali modifiche e integrazioni alle disposizioni emanate con la presente deliberazione vengano effettuate con provvedimento del Direttore regionale Agricoltura e Sviluppo Rurale, Caccia e Pesca, tenuto conto che potranno intervenire modifiche o integrazioni della normativa comunitaria e nazionale oppure modifiche al PSR, nonché a seguito degli esiti di eventuali audit da parte degli organismi di controllo europei;

SENTITA l’Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA) in qualità di Organismo Pagatore.

DATO ATTO che il presente atto non prevede oneri aggiuntivi a carico del bilancio della Regione Lazio;

RITENUTO che tale provvedimento non è soggetto alla procedura di concertazione con le parti sociali;

DELIBERA

in conformità le premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento,

1. di approvare il documento dal titolo “*Reg.(CE) n. 1305/2013. Programma di Sviluppo Rurale (PSR) del Lazio per il periodo 2014-2020. Disposizioni regionali di applicazione delle riduzioni ed esclusioni del sostegno per inadempienze dei beneficiari nell’ambito delle misure “a investimento”*”, riportato in allegato (**Allegato 1**) alla presente deliberazione di cui costituisce parte integrante e sostanziale;
2. di rimandare a successivi atti, da adottare dal Direttore regionale competente su proposta del Responsabile regionale di misura/sottomisura/tipologia di operazione, l’individuazione delle sanzioni da applicare a seguito di inadempienze di impegni specifici delle tipologie di operazione di pertinenza, in coerenza con i principi generali e le indicazioni riportate nel richiamato Allegato 1 alla presente deliberazione;
3. di stabilire che eventuali modifiche e integrazioni alle disposizioni emanate con la presente deliberazione vengano effettuate con provvedimento del Direttore regionale Agricoltura e Sviluppo Rurale, Caccia e Pesca;

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio e sul sito internet regionale.